



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 615 Del 16/08/2021

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDO INCARICO A DITTA ESTERNA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE CANCELLO SCORREVOLE MOTORIZZATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Y6232C6412.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE dott. arch. Massimiliano CRAPIS

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8214 del 03.05.2021, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico – Infrastrutture, Lavori Pubblici ed Ambiente;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI”;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67 del 30/04/2021 avente ad oggetto: "PIANO PRESTAZIONE 2021-2023 INTEGRATO E DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO ASSETTO DEI SETTORI”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 30/04/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020”;

RILEVATA la necessità di provvedere alla sostituzione e relativa nuova installazione di cancello scorrevole motorizzato presso la sede della Polizia Locale, con annessa rimozione dell’automazione esistente;

RAVVISATO, nello specifico, che l’amministrazione intende avvalersi di ditta specializzata in quanto le competenze delle maestranze comunali esulano da tali compiti;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021, che reca “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*”, fino al 31 dicembre 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determinazione a contrarre sia adottato entro il 30.06.2023;

- ai sensi dall'art. 1, comma 2 lettera a) della medesima Legge, è consentito l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000;

ACCERTATO quindi che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e smi, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di forniture di beni di importo inferiore a € 139.000;

VISTI:

- il parere del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 753/2020 nel quale si afferma che *“l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice”*;

- il parere del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 764/2020 dal quale si evince che per *“gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi”*

VERIFICATO che l'importo stimato per l'affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore stabiliti dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e smi;

CONSIDERATO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in seguito modificato ed integrato, individuato come “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l'art. 37 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro” e vista la legge 55/2019 che sospende il comma 4 del citato art. 37 D.lgs. 50/2016, dando atto che questa stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura;

RICORDATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli di cui al presente atto;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che il valore della fornitura in argomento è inferiore a €. 5.000,00-, pertanto, ai sensi del citato art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2018, n° 145/2018, è possibile procedere prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e smi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della medesima norma, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO di individuare quale idonea a fornire quanto in parola, la ditta ESV di Venturini Valentino, con

sede in via dai Rondins, 11, 33013 Gemona del Friuli (UD);

VISTO il preventivo nr. 4721 dell' 8/07/2021 (ns. protocollo GEN-GEN-2021-0015169-A del 06/08/2021), inviato dalla ditta sopraccitata, ad oggetto la fornitura e posa di quanto in oggetto; per una spesa complessiva di €. 4.088,11.- (IVA esclusa);

RITENUTO congruo il costo della fornitura in argomento;

CONSIDERATO che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: C.I.G. n° **Y6232C6412**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC, da cui risulta la regolarità della ditta citata,

CONSIDERATO che la ditta ha prodotto l'autocertificazione attestante l'assenza di motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all'art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

VERIFICATO che, per quanto disposto dall'art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione all'entità economica del presente affidamento, il contratto s'intende perfezionato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

RISCONTRATO che, per quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in considerazione alla fattispecie delle prestazioni contemplate dal presente atto non sussiste la necessità di redigere il DUVRI in quanto non sono contemplati rischi di interferenza e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

VISTO l'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il futuro contratto e considerato che saranno acquisiti gli elementi di legge sui conti correnti bancari dedicati al pagamento del servizio, dando altresì atto che, qualora l'affidatario non assolverà agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010 l'incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: *"INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI"* e s.m.i.;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, successivamente modificato dal D.lgs. n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1) di dare atto di quanto in premessa riportato;

2) di procedere, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i., all'affidamento dell'incarico per la sostituzione e relativa nuova installazione di cancello scorrevole motorizzato presso la sede della Polizia Locale, con annessa rimozione dell'automazione esistente, alla ditta

ESV di Venturini Valentino, con sede in via dai Rondini, 11, 33013 Gemona del Friuli (UD); – Partita IVA 02283790307, per una spesa complessiva di €. 4.987,50.- (IVA compresa);

3) di impegnare la spesa complessiva di €. 4.987,50- sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2021	2021	Y6232C6412	3059/1	1-5	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO DISPONIBILE	2	2	1	9	9 9 9	4.987,50	ESV DI VENTURINI VALENTINO p.i. IT 02283790307

4) di liquidare la somma sopraindicata mediante apposita Determina di Liquidazione proposta dal sottoscritto, facendo riferimento al presente atto;

5) di dare atto che la liquidazione della fattura verrà effettuata secondo le disposizioni previste dall'art.17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972 "c.d. Split Payment"; (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015);

6) di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e smi;

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis